## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI TREVISO

## SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

		SE	INTENZA		
nella procedur	a di liquidazion	e controllata	del sovraindeb	oitato n. 129/2024 r.g. promossa da	
Pai	rte_1	c.f.	C.F1	, con l'avv.to LUIGI BUTERA,	
letto il ricorso	,				
esaminata la d	locumentazione	in atti,			
ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in					
Mogliano Veneto (art. 268, comma 1, c.c.i.);					
espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione					
depositata a corredo della domanda, a seguito della richiesta di integrazione formulata dal					
Giudice (art. 269, comma 2 c.c.i.);					
rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270					
comma 1, c.c.	i.);				

ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per € 3.100.328,71, dall'incapienza del compendio immobiliare rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria e dall'insufficienza del reddito percepito, il quale è in larga misura assorbito dalle spese correnti di mantenimento che il ricorrente deve sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, da ritenersi in linea con le soglie individuate dall'ISTAT;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per non confermare l'OCC quale liquidatore, in ragione delle riscontrate carenze della relazione depositata nel presente procedimento; visto l'art. 270 c.c.i.;

#### P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Parte\_1

  [...] , c.f. C.F.\_1 ;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e l'avv.to Chiara Pagotto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione

al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla

liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i., previa istanza motivata;

dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della

scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda

posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai

creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi

entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle

risposte alle osservazioni;

- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;

- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la

notifica ai creditori dal Liquidatore;

fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e

liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 04/06/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri